

Civile Sent. Sez. 1 Num. 23088 Anno 2013

Presidente: RORDORF RENATO

Relatore: CECCHERINI ALDO

Data pubblicazione: 10/10/2013

SENTENZA

sul ricorso 26760-2011 proposto da:

MASSARO NEBRIDIO (C.F. MSSNRD43M31F962M),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,
presso l'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
PANTALEONI TULLIO, giusta procura a margine del
ricorso;

2013

1270

- **ricorrente** -

contro

IAL CISL VENETO IN LIQUIDAZIONE (C.F. 82006290272),

in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE
CAROLIS, 74, presso l'avvocato PIATTONI LOREDANA,
rappresentata e difesa dall'avvocato TRENTINI
CARLO, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., PUBBLICO
MINISTERO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, MASSA DEI CREDITORI
DEL CONCORDATO PREVENTIVO IAL CISL VENETO, BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI MARCON-VENEZIA S.C.,
CONCORDATO PREVENTIVO IAL CISL VENETO;

- **intimati** -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di
VENEZIA, depositato il 12/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/07/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato G.F. ROMANELLI
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato C.
TRENTINI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con decreto 18 giugno 2010, il Tribunale di Venezia omologò il concordato preventivo proposto da IAL CISL Veneto in persona del suo liquidatore nominato dal Presidente del Tribunale di Venezia, rigettando l'opposizione proposta, per quel che qui rileva, da Nebridio Massaro e da Davide Massaro. Questi ultimi erano stati esclusi dalla votazione, ex art. 177, comma quarto legge fall., essendo David Massaro, cessionario del credito di Nebridio Massaro da meno di un anno, e figlio di questi, che era illimitatamente responsabile per le obbligazioni dell'organizzazione.

Il reclamo proposto da Nebridio e David Massaro è stato rigettato dalla corte d'appello di Venezia con decreto 12 ottobre 2011. La corte ha considerato i seguenti elementi. IAL CISL fu costituito con atto 13 maggio 1955 e riconosciuto con d.m. 13 aprile 1996, come associazione avente a oggetto la formazione professionale e culturale dei lavoratori. L'associazione si articola in sedi periferiche a base provinciale con propria responsabilità per le iniziative assunte in via autonoma. Nel 1982 furono costituiti gli IAL regionali qualificati come "enti regionali con autonomia statutaria, amministrativa e patri-



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

moniale". IAL CISL Veneto costituisce quindi articolazione regionale di IAL CISL nazionale, come previsto dall'art. 1 dello Statuto del 1994 di IAL nazionale, e, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, non è organo dell'ente nazionale bensì sua articolazione periferica dotata di autonoma legittimazione sostanziale e processuale. Ciò, prosegue la corte territoriale, è confermato dalla lettura dello statuto dell'associazione. Di fatto l'ente aveva svolto attività autonoma d'impresa. L'esclusione dal voto di IAL CISL nazionale e di USR CISL Veneto, creditori, pretesa dai reclamanti, non sarebbe stata giustificata, risultando i loro crediti dalle scritture contabili e dagli accertamenti del commissario giudiziale. Essi non potevano essere soggetti alla postergazione ex art. 2467 c.c., non risultando la loro qualità di soci, e in ogni caso la postergazione non giustifica l'esclusione dal voto. Essi non erano fallibili, non possedendo la qualità di soci illimitatamente responsabili dell'associazione non riconosciuta, e non risultavano neppure titolari di una posizione di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., né i loro rapporti con IAL CISL Veneto erano riconducibili alla nozione di gruppo, difettando la qualifica di società in capo all'IAL CISL Veneto.

2. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorrono Nebridio Massaro, in forza di procura rilasciata da Davide Massaro con atto notificato il 10 novembre, e Nebridio e Davide Massaro, in forza di procura rilasciata ancora da Davide Massaro, con atto notificato il 18 novembre 2011, per cinque motivi.

IAL CISL Veneto in persona del suo liquidatore Resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il primo ricorso, proposto dal solo Nebridio Massaro, è inammissibile perché la procura alla lite rilasciata a margine del ricorso è sottoscritta da altro soggetto (Davide Massaro). Il secondo ricorso, proposto da Nebridio Massaro e Davide Massaro, è inammissibile quanto a Nebridio Massaro, essendo stata la relativa procura rilasciata a margine del ricorso dal solo Davide Massaro.

4. Il primo motivo di ricorso è posto formalmente sotto la violazione di diverse disposizioni di legge, ma, come risulta subito dopo dall'esposizione delle ragioni di censura, verte sulla ricostruzione dei fatti operata dalla corte territoriale, alla quale intende apportare delle precisazioni. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver riconosciuto la soggettività giuridica, e quindi la fallibilità, di un organismo privo di base associativa.



Alla ricostruzione del fatto - errata, secondo l'assunto - è invece espressamente destinato il quinto motivo, da esaminare insieme al primo. Esso denuncia la mancata ammissione dei mezzi istruttori volti a provare l'erroneità dei presupposti di fatto recepiti dalla corte territoriale.

5. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Va premesso che, come questa corte ha già avuto occasione di chiarire, in tema di associazioni non riconosciute, l'accertamento se una struttura organizzativa locale che fa capo a un'associazione diversa costituisca un organo di quest'ultima, o sia invece, a sua volta, un'associazione munita di autonoma legittimazione negoziale e processuale, configura una questione che non attiene alla *legitimatio ad causam*, bensì alla titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio. Essa involge dunque un accertamento di fatto, da condurre sulla scorta dello statuto dell'associazione, e che attiene al merito della lite (Cass. 15 novembre 2002 n. 16076).

Nella specie, peraltro, il giudice di merito si è fondato sulla costante giurisprudenza di questa corte, per cui le associazioni locali di un'associazione avente carattere nazionale non sono organi di quest'ultima bensì sue articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale (Cass. 14 marzo 2000 n.

2952; 23 giugno 2008 n. 17028). Per contrastare l'applicazione di questo principio alla fattispecie di causa, il ricorrente svolge delle osservazioni del tutto generiche, senza richiamarsi al contenuto dello statuto, dal quale dovrebbe desumersi l'esistenza e la qualità dei soci, o la loro inesistenza, e si basa essenzialmente su un atto unilaterale, vale a dire una deliberazione del comitato esecutivo di USR CISL Veneto, che dalla corte territoriale sarebbe stato impropriamente definito statuto, e l'esame del quale è in ogni caso riservato al giudizio di merito. In questa sede, ci si deve arrestare alla constatazione che nella sentenza impugnata si fa espresso riferimento allo statuto dello IAL CISL Veneto "nelle diverse versioni".

Quanto alle prove del ricorrente, di cui è stata negata l'ammissione dalla corte territoriale perché generiche e ininfluenti, nel ricorso non ne è indicata la natura, e si fa generico riferimento a dei capitoli, non riportati testualmente, dei quali non è possibile apprezzare la decisività in questa sede.

6. Con il secondo motivo si censura il giudizio circa la legittimità della partecipazione di IAL CISL nazionale e USR CISL Veneto alla votazione, perché si tratterebbe di soci illimitatamente responsabili, e in ogni caso di finanziatori.



7. Va ricordato che la qualità di socio di un'associazione non riconosciuta non vale a determinare la responsabilità per le obbligazioni assunte dall'associazione medesima. Peraltro il motivo omette di considerare che la corte territoriale, con giudizio in fatto non sindacabile in questa sede, ha escluso che gli enti menzionati fosse soci di IAL CISL Veneto. Il punto è assorbente, anche con riferimento alla tesi che si tratterebbe di soci finanziatori, come tali postergati, e rende superflua la discussione sulla pretesa esclusione del diritto di voto in capo a tali soci.

8. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della votazione, il controllo della quale sarebbe stato indebitamente delegato al commissario giudiziario.

9. La questione, che dalla lettura del decreto impugnato non risulta proposta in quella sede, è sollevata per la prima volta nel presente giudizio di cassazione, e come tale è inammissibile.

10. Con il quarto motivo si denuncia l'omessa informazione dei soci circa l'esistenza di soci illimitatamente responsabili. Tale sarebbe in particolare USR CISL Veneto, sebbene nel corso dello svolgimento del motivo si faccia un riferimento anche a IAL CISL nazionale.

11. La questione è assorbita dal rigetto del secondo motivo, che comporta l'intangibilità del giudizio della

corte territoriale, circa l'inesistenza della qualità di socio in capo al predetto ente.

12. In conclusione il ricorso di Davide Massaro è respinto.

Le spese del giudizio di legittimità sono a carico dei soccombenti in solido e sono liquidate come in dispositivo.

P. q. m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Nebriodio Massaro e rigetta quello di Davide Massaro; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compenso, oltre agli oneri di legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il giorno 17 luglio 2013.